

ATTO COSTITUTIVO



Il giorno 28 febbraio 2009 si riuniscono i sigg.

- Paolo Fuggetta nato a Rieti 01/12/1963 residente a Scicli - Via Patrasso, 16

C.F. FGGPLA63101H282G

- Rosario Vasile nato a Vittoria (RG) il 19/08/1964 ivi residente in Via G.B. Iacono 17

C.F. VSLRSR64M19M088V;

- Marco Anfuso nato a Ragusa il 14/09/1971 ivi residente in Via 497 n.17

C.F. NFSMRC71P14H163G;

- Paolo Grande nato a Ragusa il 23/11/1966 ivi residente in Villaggio Kastalia app.to n. 362

C.F. GRNPLA66S231H163D;

e convengono quanto segue:

1. E' costituita tra i suddetti signori l'Associazione "ASSO.PRO.ENERGY" (d'ora in poi "Associazione"),

dove "ASSO.PRO.ENERGY" è acronimo di "Associazione produttori e sviluppatori energia da fonti rinnovabili". Regolano i rapporti fra gli associati le disposizioni del presente Atto Costitutivo, così come integrate dallo Statuto allegato in calce.

2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro, ed ha durata illimitata.

3. Il primo anno sociale avrà termine il 31/12/2009.

4. La sede sociale è stabilita al seguente indirizzo:

Associazione ASSO.PRO.ENERGY

Via Carducci 245

97100 RAGUSA

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'associazione è la sede sociale. Tale sede potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei soci a maggioranza semplice, come stabilito nello Statuto dell'Associazione.

5. L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina Presidente dell'Associazione il dott. Paolo FUGGETTA

6. L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina Vice Presidente dell'Associazione l'Ing. Marco ANFUSO.

7. L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina quali componenti del Consiglio Direttivo i sigg. Rosario VASILE, l'Ing. Paolo GRANDE.

Il Presidente è, a norma di Statuto, componente di diritto del Consiglio Direttivo.

Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità e accettano la carica. Tale carica durerà per un anno, oltre la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

8. Il Presidente dell'Associazione viene autorizzato, qualora si rendesse necessario, a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti.

9. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della vita dell'Associazione, e delle attività svolte per raggiungere i fini istituzionali dell'Associazione stessa, si rimanda allo Statuto dell'Associazione, concordato all'unanimità fra i Soci Fondatori.

11. Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Ragusa, 2 marzo 2009.

Firmato.

i Soci Fondatori

Paolo Fuggetta

Marco Anfuso

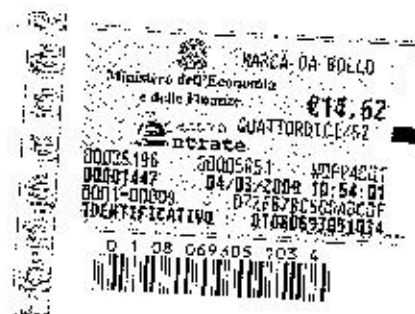
Rosario Vasile

Paolo Grande

Agenzia delle Entrate
Registrato e Pagato il ... 05 MAR 2009
N. ... 343 ... Serie ... 3 ...
Esatti Euro ... 172,00

~~Carlo Fuggetta~~
~~Marco Anfuso~~
~~Rosario Vasile~~
~~Paolo Grande~~
Gennaro Rosello

STATUTO



Art. 1

E' costituita una Associazione non riconosciuta denominata "ASSO.PRO.ENERGY - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI E SVILUPPATORI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI" in breve "ASSO.PRO.ENERGY".

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2

L'Associazione si prefigge la promozione e la tutela della produzione di energia da fonti rinnovabili. Per lo sviluppo di questo obiettivo l'Associazione:

- promuove e diffonde la cultura e la informazione sull'utilizzo produttivo di tutte le forme di energia da fonti rinnovabili;
- contribuisce al dibattito sulla formazione di nuovi assetti normativi e tariffari nel settore della produzione, distribuzione e vendita dell'energia promuovendo il massimo utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito di un libero mercato;
- rappresenta le imprese associate nei confronti degli enti, delle amministrazioni, e del mondo economico e politico nelle sedi nazionali ed internazionali ai fini della promozione e della difesa dei giusti interessi della categoria;
- promuove l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione degli investimenti produttivi;
- introduce, ove necessario, criteri di auto-regolamentazione dell'attività da parte degli Associati;
- promuove apposite convenzioni con istituti finanziari ed imprese assicurative al fine di semplificare le operazioni degli Associati;
- fornisce agli Associati l'assistenza necessaria al perseguimento degli obiettivi dei singoli nell'ambito degli interessi della categoria;
- promuove tutte le iniziative di accordo tra gli Associati volte al miglioramento della economica collocazione del loro prodotto sul mercato dell'energia;
svolge tutte le azioni ritenute utili agli interessi degli Associati rappresentati.

L'Associazione si prefigge la promozione e la tutela della produzione di energia da fonti rinnovabili anche mediante le tecnologie che godono, in Italia, di un regime giuridico ad esse equiparato.

Art. 3

L'Associazione è laica, quindi, rispettosa delle convinzioni personali dei suoi membri. E' svincolata da ogni forma di collegamento con partiti o confessioni.

Art. 4

L'Associazione non ha fini di lucro, in quanto tutti gli eventuali introiti sono statutariamente destinati allo sviluppo delle attività promosse dalla stessa.

Art. 5

L'Associazione ha sede in Ragusa, via Carducci 245. Per il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Ragusa sarà sufficiente l'adozione di una delibera della Giunta ai sensi del presente Statuto. Il trasferimento della sede al di fuori del Comune di Ragusa, viceversa, dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci.

Art. 6

Possono far parte dell'Associazione in veste di soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, proprietari, concessionari od utilizzatori ad altro titolo, purché sempre a fini produttivi, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che svolgano l'attività di produzione o distribuzione o vendita dell'energia. Possono essere soci anche coloro che, pur non avendo ancora realizzato progetti come sopra descritti, abbiano presentato alle competenti autorità le previste istanze autorizzative. Per essere ammessi all'Associazione i candidati dovranno formulare richiesta scritta al Consiglio direttivo contenente i dati richiesti dall'Associazione per la necessaria definizione della loro posizione di associati.

L'ammissione viene deliberata, con insindacabile giudizio, su parere del consiglio direttivo, dalla Giunta nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda.

Possono far parte dell'Associazione, in veste di affiliati, enti, società istituzionali o persone fisiche che siano interessate a dare il loro fattivo contributo allo sviluppo dell'attività associativa. Gli affiliati partecipano alle iniziative dell'associazione ed alle assemblee dei suoi soci, ma sono privi di elettorato tanto attivo che passivo e non partecipano alle votazioni di Assemblea, essendo queste riservate sempre solo ai soci.

La partecipazione all'Associazione non può avere carattere temporaneo.

Art. 7

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) rispettare lo statuto ed il regolamento interno;
- b) versare le quote associative spettanti ed i contributi integrativi che venissero stabiliti;
- c) osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Associati devono far pervenire al Segretariato, unitamente al pagamento delle quote associative, tutte le variazioni intercorse nell'anno precedente utili per la determinazione dell'entità del contributo associativo.

Le somme versate per le quote annuali, per contributi integrativi o come oblazioni non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili in nessun caso.

L'appartenenza all'Associazione si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da inviare al Segretariato a mezzo raccomandata, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di rinuncia.

Le quote associative vengono annualmente aggiornate, su delibera della Giunta, anche in considerazione del tasso di variazione dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat con riferimento all'anno precedente.

Art. 8

RADIAZIONE

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) decesso;
- c) mancato pagamento delle quote annuali e di ogni altro contributo integrativo che venisse deliberato;
- d) mancata osservanza dello statuto o del regolamento interno.

La radiazione sarà pronunciata inappellabilmente dalla Giunta con delibera motivata da portarsi a conoscenza dell'escluso entro i dieci giorni successivi all'adozione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'interessato potrà chiedere di essere ascoltato dalla Giunta o dal Consiglio direttivo.

Art. 9

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) l'introito delle quote annuali e degli eventuali contributi integrativi;
- b) il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- c) le eventuali oblazioni a titolo di liberalità che fossero effettuate dai soci o da terzi in considerazione degli scopi dell'Associazione;
- d) contributi provenienti da Enti pubblici e/o dalle Istituzioni (locali, statali e comunitarie);
- e) eventuali altre entrate derivanti da servizi ed attività finalizzati alla tutela degli interessi dei Soci ivi compresa la fornitura agli associati di servizi accessori con costi a carico del richiedente.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione dell'Associazione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10

ORGANI ASSOCIATIVI

1. Gli organi associativi della Associazione sono:



- a) L'Assemblea;
- b) La Giunta;
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Presidente ed il Vice - Presidente
- e) Il Collegio dei Revisori dei conti;

2. Tutte le cariche associative sono assunte a titolo onorario e gratuito.

3. Sarà tuttavia consentito - su proposta del Presidente e previa approvazione della Giunta - di conferire a professionisti di provata esperienza eletti negli organi associativi incarichi "pro - tempore" per prestazioni non inerenti alla carica ricoperta nell'Associazione.

4. Possono essere eletti a far parte degli Organi di cui al precedente Comma 1, punti b) c) d) ed f), amministratori o rappresentanti di persone giuridiche che abbiano la qualifica di socio dell'Associazione.

5. Qualora nel corso del mandato vengano meno i requisiti previsti al precedente Comma 4 i soggetti che ricoprono cariche associative decadono automaticamente da dette cariche.

Art. 11

ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con i pagamenti associativi alla data dell'Assemblea.

1. L'Assemblea:

- approva i rendiconti economici e finanziari predisposti dal Consiglio direttivo e deliberati dalla Giunta;
- approva la relazione della Giunta sull'attività svolta dall'Associazione;
- provvede alla nomina del Presidente e dei membri della Giunta, dei revisori dei conti;
- delibera sulle modifiche del presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Giunta.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno nel corso del primo quadrimestre per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario, deliberato dalla Giunta almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, sarà a disposizione degli Associati che volessero prenderne visione per la successiva approvazione presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con lettera, inviata ai Soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione, recante l'ordine del giorno, il luogo e l'ora in cui è fissata l'adunanza, oppure con telegramma cinque giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione resta altresì affisso, durante i quindici giorni che precedono la data della riunione, nei locali della sede sociale e viene pubblicato nel sito Internet dell'Associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione potrà aver luogo anche un'ora dopo la prima.

Il socio che ha diritto di partecipare all'Assemblea può conferire delega ad altro socio avente diritto. Ciascun Socio può essere portatore al massimo di 5 deleghe.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con la maggioranza di voti dei presenti.

Le delibere assunte dall'Assemblea vengono portate a conoscenza degli associati mediante affissione nei locali della sede dell'Associazione per i trenta giorni successivi alla data della delibera.

In ogni caso tutti gli Atti assembleari potranno essere visionati dagli associati, provvisti della password di accesso, nel sito Internet dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente (o dal Vice - Presidente) dell'Associazione il quale nomina il Segretario dell'Assemblea.

Un argomento non previsto dall'ordine del giorno potrà essere discusso solo se la proposta viene accettata dalla maggioranza dell'Assemblea.

2. Elezione degli organi associativi

Per l'effettuazione delle operazioni di voto, il Segretario dell'Assemblea costituisce il Comitato elettorale che provvede allo spoglio delle schede e proclama gli eletti.

Alla carica di Presidente sono candidati i Soci, presentati da almeno il 15% degli Associati, nonché il Socio designato dalla Giunta uscente.

La designazione del Socio proposto dalla Giunta uscente avviene mediante voto segreto, sulla base delle candidature raccolte e proposte da un Comitato di Designazione, istituito almeno due mesi prima della data dell'Assemblea e sciolto in concomitanza dell'elezione del Presidente.

Tutte le candidature devono pervenire all'Associazione almeno 10 giorni prima (esclusi i festivi ed i prefestivi) dall'inizio dei lavori dell'Assemblea. Le candidature giunte nei tempi stabiliti saranno rese note agli associati tramite comunicazione (via e-mail), tramite presentazione sul sito dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea e comunque saranno disponibili per visione presso la sede dell'Associazione.

Sulla base delle candidature presentate l'Assemblea elegge il Presidente con voto segreto.

L'Assemblea procede all'elezione dei membri della Giunta con voto segreto (scheda nominativa con un limite di trenta candidati) su di una lista predisposta dal Segretario dell'Assemblea sulla base delle candidature presentate dai Soci aventi diritto di voto fatte pervenire per iscritto alla Segreteria dell'Associazione fino a dieci giorni prima dall'inizio dell'Assemblea.

Le candidature dovranno riportare, oltre al nominativo, la tecnologia per la quale il candidato si candida alle elezioni di membro di giunta (idroelettrico, eolico, biomasse, biogas, fotovoltaico). Le candidature giunte nei tempi stabiliti saranno rese note agli associati tramite comunicazione (via e-mail), tramite presentazione sul sito dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea e comunque saranno disponibili per visione presso la sede dell'Associazione.

Il voto dovrà esprimere un massimo di venti nominativi, di cui almeno uno per ogni fonte. Nello scrutinio delle schede verranno eletti i quattro candidati che abbiano raccolto il maggior numero di preferenze nella singola fonte e, a seguire, i più votati, indipendentemente dalla fonte. Le schede con preferenze superiori ai venti nominativi o mancanti di almeno una preferenza per ogni fonte sono considerate nulle.

Il voto si ripete qualora il numero di schede nulle sia superiore a un terzo del numero dei votanti. Analogamente si procede per l'elezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti. In questo caso le schede di votazione dovranno esprimere un massimo di 3 nominativi.

Il diritto di voto nelle assemblee - ivi comprese quelle riguardanti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché quelle riguardanti la nomina degli organi direttivi dell'associazione - spetta a ciascun socio senza eccezione alcuna. Ogni socio ha diritto ad un voto, secondo il principio stabilito dal secondo comma dell'art. 2532 Cod. Civile.

Art. 12
GIUNTA

La Giunta è composta da un numero massimo di venticinque membri comprendenti il Presidente e venti componenti eletti. Il Presidente avrà la facoltà di nominare, nel corso del mandato, quattro componenti (scelti tra gli affiliati o tra i nuovi associati) la cui nomina verrà ratificata nel corso della prima Assemblea dei Soci.

La Giunta rimane in carica per un triennio ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili. Qualora uno o più membri della Giunta si dimettano dalla carica, essi verranno sostituiti mediante cooptazione da parte della Giunta stessa, da ratificarsi da parte della prima assemblea dei soci. Qualora sia dimissionario più della metà dei membri, la Giunta decadrà di diritto, e si renderà necessario riconvocare l'assemblea entro trenta giorni dall'ultima dimissione, per il rinnovo integrale della Giunta.

Ciascun Membro di Giunta può, all'occorrenza, indicare una sola persona (supplente) che lo sostituisca nelle riunioni di Giunta, qualora sia impossibilitato a parteciparvi. Tale delega deve pervenire per iscritto al Segretariato dell'Associazione.

Art. 13
POTERI DELLA GIUNTA

La Giunta:

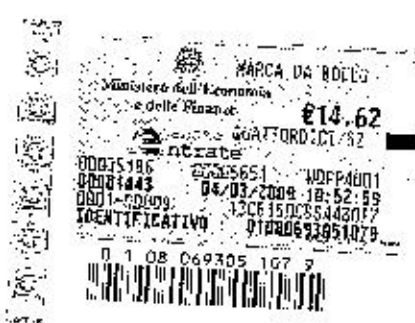
- Elege nel suo ambito - su proposta del Presidente - per alzata di mano il Vice - Presidente;
- elegge nel suo ambito, sulla base di una lista presentata dal Presidente, i componenti del Consiglio direttivo dell'associazione;
- designa nel suo ambito i componenti del Comitato di Designazione;
- elegge con voto segreto il candidato alla carica di Presidente tra quelli proposti dal Comitato di Designazione;
- cura l'esecuzione degli indirizzi e delle delibere dell'Assemblea;
- delibera sui rendiconti economici e finanziari dell'Associazione, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- approva il regolamento interno;
- determina l'entità delle quote di associazione nonché degli eventuali contributi;
- delibera in merito all'adesione dell'Associazione ad organizzazioni, associazioni ed Enti designando i propri rappresentanti;
- delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- delibera - su proposta del Presidente - l'assegnazione di incarichi speciali ai membri della Giunta stessa e ratifica le nomine del Segretario generale e/o del Direttore dell'Associazione.

Art. 14
RIUNIONI DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o su domanda di almeno un terzo dei membri.

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente o dal Vice - Presidente il quale nomina il segretario della riunione.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti, con voto palese.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.



Tutti i membri della Giunta che non avranno partecipato a tre riunioni consecutive saranno considerati dimissionari.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento dei membri della Giunta.

I verbali delle deliberazioni firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione dovranno essere riportati su appositi registri numerati a cura del Segretariato.

Art. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non superiore a sette, di cui il Presidente, il Vice - Presidente e cinque membri in rappresentanza di ogni singola fonte (idroelettrico, eolico, biomasse, biogas, fotovoltaico).

I componenti del consiglio Direttivo durano in carica per tutto il tempo in cui dura in carica la Giunta da cui sono stati eletti e sono rieleggibili.

La sostituzione dei componenti il Consiglio direttivo che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, viene deliberata dalla Giunta in occasione della prima riunione successiva alla cessazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario e comunque almeno sei volte all'anno su convocazione del Presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o dal Vice - Presidente il quale nomina il segretario della seduta (scelto tra le persone non facenti parte del Consiglio stesso): in caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipano, se nominati, il Segretario generale e/o il Direttore dell'Associazione. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto apposito verbale che è conservato in un apposito registro.

I membri del Consiglio direttivo che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.

Art. 16

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo:

- assicura l'esecuzione delle delibere della Giunta;
- vigila sul funzionamento degli uffici operativi dell'Associazione;
- designa - su proposta del Presidente - i candidati alla carica di Segretario generale e/o di Direttore la cui nomina dovrà essere ratificata dalla Giunta;
- formula indirizzi sulle attività dell'Associazione, con riferimento ai differenti ambiti per ogni fonte tecnologica (idroelettrico, eolico, biomasse, biogas, fotovoltaico);
- costituisce commissioni su argomenti di comune interesse dell'Associazione;
- vigila sull'esecuzione di incarichi affidati all'Associazione;
- redige i rendiconti economici e finanziari dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta;
- formula indirizzi e proposte sull'organizzazione degli uffici e su atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività istituzionale dell'Associazione;
- redige il regolamento interno.

Art. 17

PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea secondo le modalità indicate all'Art. 11.

2. Dura in carica per un triennio ed è rieleggibile

3. Poteri del Presidente:

- ha la legale rappresentanza istituzionale e legale dell'associazione;
- propone alla Giunta un candidato, scelto tra i suoi membri, per l'elezione alla carica di Vice Presidente;
- propone alla Giunta i candidati, scelti tra i suoi membri, per l'elezione alle cariche di componenti del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio direttivo;
- provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio direttivo;
- in caso di urgenza può esercitare i poteri della Giunta con riserva di ratifica da parte di detto organo nel corso della prima riunione utile;

• dispone dei fondi sociali ed è autorizzato ad aprire, movimentare ed estinguere conti correnti bancari e postali;

• dispone, dandone debita informazione al Consiglio direttivo, l'assunzione del personale e l'affidamento di incarichi;

• è autorizzato a sottoscrivere, previa approvazione della Giunta, convenzioni con Enti pubblici ed Istituzioni.

Il Presidente può delegare proprie funzioni e compiti al Vice-Presidente e/o ad altri membri della Giunta.

Art. 18

VICE - PRESIDENTE

1. Il Vice - Presidente viene eletto dalla Giunta con le modalità di cui all'Art. 13.

2. Dura in carica per un triennio ed è rieleggibile

3. Poteri del Vice - Presidente:

• contribuisce, in accordo con il Presidente, a determinare gli indirizzi strategici dell'Associazione e la programmazione delle attività;

• esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo;

• esercita tutte le funzioni espressamente delegategli dal Presidente.

Art. 19

REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti sono in numero di tre, eletti dall'Assemblea e devono essere soci ASSO.PRO.ENERGY.

Il Presidente del Collegio è il revisore eletto con il maggior numero di voti.

Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.

I revisori possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, amministrativo e richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Gli accertamenti eseguiti devono constare in un apposito libro.

I revisori hanno infine tutti i compiti ed i doveri stabiliti dalla legge.

Art. 20
ARBITRI

Gli Arbitri sono in numero di tre.

Essi si prestano su richiesta di chi vi abbia interesse, per conciliare acque et bono le vertenze fra i soci per affari attinenti all'Associazione, nonché le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, e quelle derivanti da deliberazioni delle Assemblée.

Gli Arbitri non possono essere soci né mandatari di enti soci e sono designati dal Consiglio Direttivo ogni qual volta vi sia richiesta in tal senso o dal Presidente qualora la controversia riguardi componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 21
SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in qualsiasi momento dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

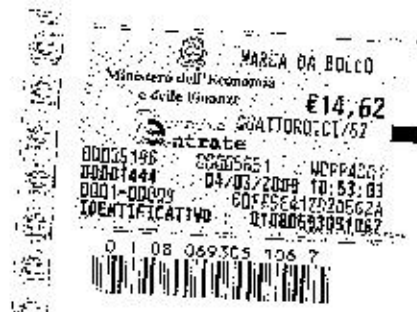
Art. 22
TUTELA

L'Associazione si riserva il diritto di perseguire legalmente ogni persona od organizzazione che la utilizzerà per finalità diverse o che si discostino dallo spirito della medesima definito dall'art. 2.

Art. 23
NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, valgono le norme del Codice Civile.

Ragusa, deliberato dall'assemblea data 2 marzo 2009



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
P. L. L. L.
P. L. L. L.